

STUDIO LEGALE  
ANGIOLINI & ASSOCIATI  
20122 MILANO – Via Chiossetto, 14  
Tel.+390276317842 – Fax+3902796409

**All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**Roma**

**Rg 4809/2018 Sez. III bis**

**ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI**

Per

**1.Baldassarre Luca**, nato a San Pietro Vernotico (Br) il 14.11.1989, residente a San Donaci (Br) in via Milazzo n. 14, c.f. BLDLCU89S14I119E

**2.Berra Alessia**, nata a Gallarate (Va) il 12.11.1978, residente a Carnago (Va) in via C. Battisti n. 32, c.f. BRRLSS78S52D869G

**3.Bertuccio Francesco**, nato a Vibo Valentia (VV) il 05.01.1986, ivi residente in via Salvo D'Aquisto n. 32, c.f. BRTFNC86A05F537F

**4.Bonanno Simona**, nata a Catania il 03..05.1994, ivi residente in via Vittorio Emanuele n. 302, c.f. BNNSMN94E43C351L

**5.Chissotti Stella**, nata a Cattolica (Rn) il 05.05.1993, residente a Tavullia (PU) in via Friuli n. 10, c.f. CHSSLL93E45C357I

**6.Cima Giuseppe**, nato a Messina il 28.01.1991, residente a Giardini Naxos (Me) in via Chianchitta n. 264, c.f. CMIGPP91A28F158D

**7.Famularo Giuseppe**, nato a Mistretta (Me) il 05.09.1991, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in contrada Felicità, c.f. FMLGPP91P05F251C

**8.Gariboldi Valeria**, nata a Monza il 14.06.1983, residente ad Arcore (MB) in via Montello n. 21, c.f. GRBVLR83H54F704C

**9.Guerriero Noemi**, nata a Oristano (Or) il 08.12.1993, residente a Terralba (Or) in via S. Satta n. 55, c.f. GRRNMO93T48G113E

**10.La Vecchia Laura**, nata a Torino il 22.08.1994, ivi residente in via U. Foscolo n. 4, c.f. LVCLRA94M62L219L

**11.Mannino Roberto**, nato a Catania il 27.04.1991, residente a Belpasso (Ct) in via Terza Traversa n. 2, c.f. MNRRRT91D27C351B

**12.Notaro Marina**, nata a Sant' Agata di Militello (Ct) il 01.07.1986, residente a Milano in via Val di Fiemme n. 32, c.f. NTRMRN86L41I199V

**13.Paini Lorenzo**, nato a Milano il 26.06.1994, ivi residente in via B. Gozzoli n. 160, c.f. PNALNZ94H26F205Z

**14.Perini Angela**, nata a Codogno (Lo) il 04.07.1994, residente a Piacenza in via Forlì n. 19, c.f. PRNNGL94L44C816C

**15.Pianegonda Angelica**, nata a Thiene (Vi) il 12.06.1991, residente a Fara Vicentino in via Rialto n. 23, c.f. PNGNLC91H52L157C

**16.Re Giovanni Rocco**, nato a Mistretta (Me) il 28.11.1990, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in via Libertà n. 7, c.f. REXGNN90S28F251P

**17.Rigamonti Mariella**, nata a Erba (Co) il 13.04.1994, residente a Merone (Co) in via Giovanni XXIII n. 19, c.f. RGMMLL94D53D416B

**18.Rizzuti Mattia**, nato a Savona il 12.05.1995, residente a Varazze (Sv) in via Piave n. 42, c.f. RZZMTT95E12I480M

**19.Santacolomba Davide**, nato a Palermo il 11.11.1987, ivi residente in v.le Regione Siciliana n. 1325, c.f. SNTDVD87S11G273P

**20.Zanghì Daniele Luca**, nato a Catania il 07.04.1995, residente a Motta Sant'Anastasia (Ct) in via Verdi n. 60, c.f. ZNGDLL95D07C351D

rappresentati e difesi, come da mandato in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G, fax 02/796409, P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it) e dagli Avv.ti Luca Formilan (C.F. FRM LCU 67E23 L157B, fax 02/796409, P.E.C. luca.formilan@milano.pecavvocati.it), Chiara Angiolini (C.F. NGL CRS 89P53 F205U, fax 02/796409, P.E.C. chiarasilviaarmida.angiolini@milano.pecavvocati.it), Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A, fax 06/3217598 P.E.C. sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195; i suddetti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni via fax al numero 02/796409 o all'indirizzo P.E.C. vittorio.angiolini@cert.ordineavvocatimilano.it;

***contro e nei confronti di***

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca MIUR** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia – Direzione generale** (C.F. 93030290873), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte** (C.F. 97613140017) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto** (C.F. 80015150271) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria** (C.F. 80152500106) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

***per l'annullamento, previa cautela***

delle seguenti convocazioni alle prove orali emanati dai competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

**USR – Lombardia**

classe di concorso AB56 del 19/4/2018

classe di concorso AC56 del 19/4/2018 come modificato 20/4/2018

classe di concorso AB55 del 20/4/2018 come modificato 11/5/2018

classe di concorso AL56 del 23/4/2018

classe di concorso AJ55 del 24/4/2018 e del 16/5/2018

classe di concorso AM56 del 24/4/2018 come modificato 23/5/201

classe di concorso AJ56 del 26/4/2018, come modificato 27/4/2018

classe di concorso AL55 del 2/5/2018

classe di concorso AJ55 del 16/5/2018

classe di concorso AW55 del 23/5/2018 (fino a lettera D), come integrata in data 24/5/2018 e 8/6/2018 (da lettera D a lettera P)

classe di concorso AK55 del 25/5/2018 e precisazioni 11/6/2018

classe di concorso AG56 del 1/6/2018 come modificato 6/6/2018

**USR - Emilia Romagna**

classe di concorso AK56 del 8/6/2018

**USR – Campania**

Classe di concorso AD56 del 22/5/2018

nella parte in cui non contemplano, tra i convocati, i ricorrenti, ovvero dei provvedimenti impliciti di non ammissione/esclusione dal concorso in relazione alle classi di cui a dette convocazioni si riferiscono;

***per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e  
conseguente condanna all'adempimento***

ad oggi serbato dal Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento presentate dai ricorrenti tutti (ad eccezione di Guerriero, Mannino e Rigamonti il cui titolo è già stato riconosciuto)

***oltre risarcimento del danno da ritardo***

per tutte le posizioni, comprese quelle dei ricorrenti che già hanno ottenuto (in ritardo) il riconoscimento del proprio titolo qualificante.

**FATTO**

Con ricorso r.g. 4809/2018, la cui **camera di consiglio cautelare è già fissata per il prossimo 12 settembre 2018**, i ricorrenti hanno chiesto a questo III.mo tribunale di annullare, previa cautela, tutti gli atti relativi al cd. concorso per insegnanti 2018 e in particolare:

- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero alla data del 30 giugno 2018 come previsto per gli aspiranti ai posti di sostegno
- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui (art. 4, co. 3) consente la partecipazione al concorso solo a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione della stessa;
- il provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale l'USR, in applicazione dell'art. 4, co. 3 del decreto 1 febbraio 2018, non ammette i ricorrenti alla procedura concorsuale e/o rifiuta la presa in considerazione delle istanze cartacee o altrimenti inoltrate;
- il decreto del del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.12.2017, n. 995, pubblicato in G.U.R.I. il 9 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6, d.lgs. 59/2017 di attuazione della delega contenuta all'art. 1, co. 180-181, l. 107/2015;
- nonché di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso.

\*\*\*

Successivamente alla presentazione del ricorso venivano pubblicate dai competenti USR le convocazioni dei candidati alle prove orali.

Tali convocazioni, che qui unitamente s'impugnano per motivi aggiunti,

escludono i ricorrenti che pure avrebbero dovuto, stante l'art. 3, co. 7 del bando, essere ammessi con riserva.

\*\*\*

Inoltre, nonostante tutti i ricorrenti abbiano ottenuto la medesima qualificazione all'insegnamento all'estero in date molto ravvicinate e i più abbiano presentato istanze di riconoscimento coeve, solo 3 dei ricorrenti hanno ad oggi ottenuto, sempre in date di molto diversificate, il formale riconoscimento del loro titolo: Guerriero in data 18 aprile 2018, su istanza presentata il 30/10/2017; Mannino, il 16 febbraio 2018, sebbene con indicazione di altro strumento e quindi rettificata in data 16 aprile 2018 (su istanza presentata il 23 ottobre 2017 e per la sola classe AJ56); Rigamonti, il 31 maggio 2018 (su istanza presentata il 6 novembre 2017).

Per le seguenti istanze di riconoscimento:

Baldassarre, classe AJ56, il 9/12/2017  
Berra, classe AK56, il 20/11/2017  
Bertuccio, classe AC56, il 3/11/2017  
Bonanno, classe AN56, 30/10/2017  
Chissotti, classe AG56, 10/11/2017  
Cima, classe AL56, il 3/11/2017  
Famularo, classe AJ56, il 4/11/2017  
Gariboldi, classe AD56, 14/11/2017  
La Vecchia, classe AB56, 7/11/2017  
Notaro, classe AK56, il 27/11/2017  
Perini, classe AJ55, il 22/12/2017  
Re, classe AL56, il 24/10/2017  
Rizzuti, classe AC56, il 29/11/2017  
Santacolomba, classe AJ56, il 8/11/2017  
Zanghi, classe AJ56, il 23/10/2017

è scaduto il termine a provvedere e si è dunque formato un silenzio-inadempimento senz'altro illegittimo.

Tale silenzio-inadempimento è gravemente lesivo sia sul fronte della procedura concorsuale per la quale è causa, sia altri fronti che si stanno via via aprendo (si pensi, ad esempio, alla possibilità di iscriversi alle graduatorie Provinciali entro la finestra del 4 giugno appena aperta o a quelle che si vanno via via aprendo – cfr. doc. DDG n. 784 del 11 maggio 2018 relativa all'integrazione

delle graduatorie d'istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335).

Peraltro, sono ancor meno i ricorrenti che hanno ricevuto, seppur in ritardo e addirittura ben oltre il termine a provvedere fissato dalla dir. 2005/36/CE e dal diritto interno di recepimento (cfr. art. 16, d.lgs. n. 206/2007), la conferma di ricezione della domanda di riconoscimento inviata.

Bertuccio: 3/11/2017, conferma in data 6/11/2017

Perini: 14/12/2017, conferma in data 19/03/2018

Re: 26/10/2017, conferma in data 26/10/2017

Notaro: 22/11/2017, conferma in data 27/11/2017

## **DIRITTO**

- 1) Sull'illegittimità delle convocazioni nella parte in cui non includono anche i ricorrenti (o dei provvedimenti impliciti di non ammissione con riserva al concorso), violazione dell'art. 3, co. 7, del bando – in alternativa, illegittimità derivata della non ammissione per illegittimità del d.m. 995/2017 – e sua mancata disapplicazione – nonché del bando (d.m. 1 febbraio 2018) nella parte in cui precludono la presentazione di istanza di partecipazione in forme diverse da istanza POLIS a pena di non presa in considerazione delle stese - violazione dell'art. 1, l. 241/1990, violazione dell'art. 65 CAD, violazione mediata dell'art. 3, 51, 97 Cost. e del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali (motivo sub E, ricorso introduttivo) – In subordine, se motivo diverso dalla supposta mancanza di titolo di abilitazione posseduto entro il 31 maggio 2017 o dalla presentazione della domanda in forma cartacea, illegittimità per difetto di motivazione - Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti sub lettere A-B-C-D-F del ricorso introduttivo.**

Nessuno dei ricorrenti è stato convocato per le prove orali: i loro nominativi non sono infatti inclusi in alcuno dei provvedimenti di convocazione ad oggi

pubblicati e qui impugnati. La mancata convocazione equivale, dunque, a un implicito provvedimento di non ammissione al concorso, in violazione dell'art. 3, co. 7, del bando.

L'art. 3, co. 7, del bando prevede, tuttavia, l'ammissione di tutti i candidati, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti: *"I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"*.

Ora, se tutti i candidati devono – o avrebbero dovuto – essere ammessi con riserva si giunge a un bivio: o la mancata convocazione è illegittima appunto per violazione dell'art. 3, co. 7, del bando appena richiamato; oppure, esiste un altro motivo per la non ammissione, necessariamente diverso dal non possesso dei requisiti di ammissione.

Tale motivo non può che essere l'aver presentato domanda in forma cartacea, anziché a mezzo di istanza POLIS.

Come si è avuto modo di rilevare a mezzo del ricorso introduttivo, però, la non ammissione fondata su questo motivo, al pari delle norme del bando che tale preclusione introducono, è radicalmente illegittima per violazione dell'art. 1 e 3 della l. 241/1990, per violazione dell'art. 65 del CAD, per violazione dei principi in materia di concorsi pubblici e, in particolare, di parità di trattamento e non discriminazione, di *favor participationis*. L'illegittimità della norma consente la sua disapplicazione e la conseguente possibilità, per il giudice amministrativo, di accertare l'illegittimità degli atti amministrativi che ne facciano applicazione: *in primis*, il bando; a seguire, come avviene a mezzo di questi motivi aggiunti, i provvedimenti di non presa in considerazione delle istanze cartacee dei ricorrenti.

L'illegittimità delle esclusioni basate appunto, non su elementi sostanziali, ma sul mero utilizzo di strumenti e modalità di trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando è stata più volte affermata dal giudice amministrativo: *"E' iniqua ed illegittima un' esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda,*



*l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 18/02/2011, n. 1546).*

Al di là dei profili sostanziali riguardanti i requisiti di ammissione fatti valere con la domanda introduttiva, si ribadisce la necessità che nella predisposizione dei format di domanda di partecipazione a mezzo informatico, l'amministrazione *debba sempre "assicurare dei 'campi' di scrittura entro i quali inserire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i singoli casi"* come è per la situazione dei ricorrenti. (Tar Toscana, sez. I, sentenza 5 giugno 2017, n. 758). In tale violazione è però incorsa la pubblica amministrazione in relazione al concorso per il quale è causa, come dimostra la non ammissione dei ricorrenti che proprio su tale unico motivo si regge.

Ogni altro motivo di esclusione sarebbe del pari illegittimo, ma in quanto non esplicitato, né adeguatamente motivato. La non necessità di uno specifico obbligo di motivazione si ha infatti solo in quanto i motivi di esclusione siano facilmente evincibili dall'escluso, tanto più se il provvedimento è di natura implicita e coincide con la formale non convocazione del candidato. Insomma, se il motivo di esclusione è diverso, avrebbe dovuto essere motivato. Così, ragionando a contrario, questo tribunale: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15/01/2018, n. 497: *"I provvedimento di esclusione da un concorso per difetto di un requisito di ammissione ha natura di atto vincolato sia nell'an che nel quid e non richiede, quindi, una particolare motivazione se non l'indicazione del requisito mancante, che nel caso di specie dal complessivo tenore del provvedimento impugnato (valutato in relazione all'atto presupposto,*

*rappresentato dal bando di indizione del corso) era chiaramente conoscibile dal ricorrente”.*

\*\*\*

La non ammissione è in ogni caso illegittima in via derivata per illegittimità degli atti presupposti sotto i profili di cui alle lettere da A a D e F del ricorso introduttivo, al quale, per sinteticità si rinvia.

**2) Sull'illegittimità del silenzio-inadempimento per violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 2 e 2 bis della l. n. 241/1990, violazione dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007, violazione dell'art. 51 ss. della dir. 2005/36/CE, eccesso di potere per disparità di trattamento. Risarcimento del danno da ritardo**

Il silenzio mantenuto dall'amministrazione sulle istanze di riconoscimento è senz'altro illegittimo.

In prima battuta è illegittimo per violazione del combinato disposto dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che disciplina il procedimento e il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale, e dell'art. 2 e 2 bis della l. n. 241/1990. Ebbene, ai sensi della normativa appena richiamata, il procedimento deve concludersi nel termine di tre/quattro mesi, entro i quali va computato anche il termine di 30 giorni entro il quale svolgere la verifica di completezza della domanda. Nel caso in cui non intervenga alcuna comunicazione la domanda deve ritenersi pertanto completa sin dalla data di presentazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, sentenza 6 aprile 2016, n. 4180, la quale ritiene appunto illegittimo il silenzio su una domanda di riconoscimento – relativa a un caso di riconoscimento di titolo di avvocato).

Dispone l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: “2. *Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. [...]*6. *Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione*

*completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi*".

Questa disciplina discende direttamente dall'art. 51 della dir. 2005/36/CE, ove si afferma che:

**"Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali.** 1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti. 2. La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata **va completata prima possibile** con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.

3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale."

Giova altresì rilevare che nei procedimenti di riconoscimento per i quali è causa non trova luogo la conferenza dei servizi di cui all'art. 16, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 206/2007. Dispone infatti l'art. 16, co. 5: " *Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.*"

Il richiamo a precedenti decreti con medesimo oggetto è rilevante, però, sempre sul piano dell'illegittimità del silenzio, sotto un altro profilo: infatti, come affermato dal giudice amministrativo (Questa sezione, sentenza 30 gennaio 2018, n. 1059), **proprio l'esistenza di precedenti decreti di riconoscimento con medesimo oggetto** (che riconoscono l'equivalenza del "*Master of Arts in Music Pedagogy*") rende ancor più "*inspiegabile*" – leggasi, colpevolmente illegittimo - il silenzio del Ministero.

Alla luce di quanto sopra, si può concludere che l'amministrazione, per nessuna delle domande di riconoscimento elencate nella parte in fatto, nemmeno per quelle concluse, ha rispettato il termine di conclusione del procedimento.

L'amministrazione, però, è incorsa anche in eccesso di potere per disparità di trattamento nella misura in cui, a fronte di domande coeve, in taluni casi ha confermato la ricezione della domanda, in altri no; in alcuni ha confermato subito, in altri a distanza di mesi; in alcuni ha provveduto e in altri no. Insomma, sembra mancare qualsivoglia criterio nella trattazione delle domande con una insanabile violazione dell'art. 97 Cost.

### **3) Sulla domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a.**

Oltre al danno derivante dalla impossibilità di iscriversi al ricorso per il quale è causa, il ritardo nel provvedere ha impedito e ulteriormente impedirà di fruire delle *chance* offerte dall'ordinamento: basti pensare alla possibilità di iscriversi alle graduatorie provinciali nelle due finestre del 4 e 24 giugno, in base i ricorrenti stanno subendo altre significative lesioni dei propri interessi (cfr. doc. DDG n. 784 del 11 maggio 2018 relativa all'integrazione delle graduatorie d'istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335).

Sulla quantificazione i ricorrenti si riservano di ulteriormente produrre in corso di causa.

\*\*\*

### **Sulla istanza cautelare**

In via cautelare si chiede che i ricorrenti possano essere ammessi con riserva al pari di quanto già disposto per altre categorie di candidati (quali insegnanti con titolo di dottorato e docenti ITP). La problematica, infatti, è analoga: proprio la mancata attivazione dei TFA ha costretto i ricorrenti a ottenere il titolo di abilitazione professionale all'estero. Parimenti, proprio la mancata attivazione dei TFA in Italia, impone una rilettura costituzionalmente orientata delle

preclusioni poste dal bando alla partecipazione al concorso docenti 2018, in linea con il principio del *favor participationis*.

Come affermato da questo ill.mo tribunale: *“ritenuto che, sulla base della giurisprudenza della Sezione, il ricorso appare fornito del prescritto fumus limitatamente ai docenti ITP c.d. “vecchio ordinamento”, cioè ai ricorrenti che abbiano acquisito il titolo prima del D.M. n. 249/2010 che anche per tale categoria di docenti ha specificamente previsto il conseguimento di una specifica abilitazione all’insegnamento (malgrado poi i TFA non siano stati attivati); ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare possa essere accolta al fine della partecipazione con riserva al concorso esclusivamente per i docenti che abbiano conseguito il titolo ITP nel cd. vecchio ordinamento, nei limiti in cui abbiano presentato domanda cartacea di partecipazione e previa verifica della conformità del titolo alla classe per cui è stata presentata la domanda”* (Tar Lazio, sez. III bis, Ord. cautelare, 3 maggio 2018, n. 2646); ovvero: *“che, in particolare, tale illegittimità – senza necessità di sollevare apposita questione di legittimità costituzionale – discende dalla necessaria interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 59 del 2017 il quale, nella parte in cui impone solo per gli insegnanti tecnico-pratici il requisito dell’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella II fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31 maggio 2017, deve essere inteso (in combinato disposto con l’art. 402, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994) nel senso di consentire interinalmente e transitoriamente la partecipazione al concorso pure a coloro che ne siano sprovvisti, purché ovviamente muniti del prescritto titolo di studio, e fintanto che non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante (e la conseguente iscrizione nelle graduatorie citate) all’esito di un percorso aperto all’accesso da parte di ogni interessato, nei sensi e nei modi già precisati in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 1836 del 2016)”* (2 maggio 2018, ord. Cautelare, n. 2601 su I.T.P. vecchio ordinamento).

Se anche non si condividesse questa posizione, deve considerarsi la circostanza che nessuno dei requisiti di partecipazione previsti dal bando e dalla normativa presupposta (né di legge, né di regolamento), può discriminare

coloro che hanno conseguito analogo titolo, tanto più se non ottenibile in Italia, all'estero, se non a pena di incorrere in vizio di illegittimità della più grave tipologia, costituzionale e per violazione del diritto dell'U.E.

L'illegittimo silenzio serbato sulle domande di riconoscimento rende peraltro necessaria e urgente l'ammissione con riserva, specie se si volesse sostenere che il provvedimento finale ha valore costitutivo. Questo non solo perché imposto dal bando stesso all'art. 3, comma 7 (tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica dei requisiti di partecipazione); ma anche perché essenziale a garantire l'utilità di una pronuncia che equipari i docenti in possesso di titolo estero ai candidati per le posizioni di sostegno, i quali sono ammessi con riserva di acquisto del titolo entro il 30 giugno 2018.

Quanto al profilo del *periculum in mora* si chiede di valutare l'utilità per i ricorrenti di inserirsi nel ciclo di prove orali alle quali le convocazioni impugnate si riferiscono o in coda ad esse. Come affermato dal giudice amministrativo, infatti, *"L'ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione mira a produrre il solo effetto d'impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali; gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione e, dunque a porre l'obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione"* (Cons. Stato, sez. III, 22/12/2014, n. 6310).

\*\*\*

Per quanto qui non esplicitato si rinvia al ricorso introduttivo.

#### **P.Q.M.**

I ricorrenti chiedono che questo ill.mo tribunale voglia, previa idonea misura cautelare:

- 1) annullare le convocazioni qui impugnate in quanto non includono i ricorrenti tra i convocati - ovvero i provvedimenti impliciti di non

ammissione con riserva degli stessi formati sulla domanda spedita in forma cartacea - e quindi ammettere gli stessi al concorso a mezzo di convalida della domanda cartacea;

- 2) accertare l'illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero sulle domande di riconoscimento del titolo di qualificazione professionale e condannare il Ministero competente all'emanazione del provvedimento dovuto, anche a mezzo di provvedimento giudiziale sostitutivo o commissario *ad acta*;
- 3) condannare il ministero al risarcimento del danno per il ritardo nel provvedere sulle domande di riconoscimento del titolo di qualificazione professionale estero.

In via istruttoria si producono i documenti come da indice separato.

I sottoscritti difensori chiedono di essere sentiti in camera di consiglio.

Ai sensi del DPR 115-2002 si dichiara che il presente ricorso, di valore indeterminabile, rientra negli «*altri casi non previsti dalle lettere precedenti*» di cui all'art. 13 e pertanto il contributo dovuto è pari a euro 650,00.

Milano-Roma, 18 giugno 2018

Prof. Avv. Vittorio Angiolini      Avv. Luca Formilan

Avv. Chiara Angiolini      Avv. Sergio Vacirca

Firmato digitalmente da: Vittorio Angiolini  
Data: 18/06/2018 17:05:30

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE  
COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE  
DA CUI E' STATA ESTRATTA

Vittorio Angi

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Vittorio Angiolini, autorizzato ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 20 febbraio 2006, ho notificato per conto **Baldassarre Luca e altri** il sopra esteso atto di motivi aggiunti a:

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382535-9, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale. Tale notifica è iscritta al n. 2662 del mio registro cronologico.


Vittorio Angiolini



**Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382536-0, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2663 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



**Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382537-1, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2664 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini





**Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382538-2, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2665 del mio registro cronologico.

Vittorio gli



**Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382539-3, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2666 del mio registro cronologico.

Vittorio gli



**Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78757382540-5, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2667 del mio registro cronologico.

Vittorio gli



Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale da cui è stata estratta